

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**"CONSORZIO DEL MOBILE -
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI" CENTRO DI SERVIZI
REALI AL SISTEMA MOBILIERO
MARCHIGIANO IN ACRONIMO
"COSMOB S.P.A."**



12T4L8

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PESARO (PS) GALLERIA ROMA SCALA B CAP 61121
Domicilio digitale/PEC	ammcos@legalmail.it
Numero REA	PS - 92918
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00872940416
Forma giuridica	societa' consortile per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00872940416 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 28/07/1983
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' CONSORTILE NON HA SCOPI DI LUCRO E NON PUO' DISTRIBUIRE UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA ALLE IMPRESE ASSOCIATE. ESSA SI PROPONE LA FINALITA' GENERALE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE MOBILIERE MARCHIGIANE ATTRAVERSO LA ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA, E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00872940416
del Registro delle Imprese delle MARCHE
Precedente numero di iscrizione: PS044-5680
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: "CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"
CENTRO DI SERVIZI REALI AL SISTEMA MOBILIERO MARCHIGIANO IN ACRONIMO
"COSMOB S.P.A."
Data atto di costituzione: 28/07/1983

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 09/09/1983

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1983
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

organi amministrativi

collegio sindacale

Oggetto sociale

Poteri

poteri da statuto

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di gradimento

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

effetti differiti

consiglio di amministrazione (in carica)

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' CONSORTILE NON HA SCOPI DI LUCRO E NON PUO' DISTRIBUIRE UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA ALLE IMPRESE ASSOCIATE. ESSA SI PROPONE LA FINALITA' GENERALE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE MOBILIERE MARCHIGIANE ATTRAVERSO LA FORNITURA DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE IN PARTICOLARE PER:

- A) LA RICERCA TECNOLOGICA ED IL TRASFERIMENTO DELLA INNOVAZIONE, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA E/O TECNOLOGICA E DI SPERIMENTAZIONE SU MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E QUANTO ALTRO OCCORRA PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEI PRODOTTI FINITI.
- B) LA RICERCA E L'ASSISTENZA PER LA PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' DI VENDITA, ATTRAVERSO L' ACQUISIZIONE, LA DIFFUSIONE E LA ELABORAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI MERCATO E OGNI ALTRO MEZZO PROMOZIONALE RITENUTO IDONEO PER FAVORIRE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE E L'ASSOCIAZIONISMO FRA DI ESSE
- C) LA PROMOZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E MANAGERIALE
- D) LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE TECNOLOGICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA, E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO PER LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI.

LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E DI FRONTE A TERZI SONO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO PUO' ANCHE DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE LIMITAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNO, AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI, OVVERO AD UNO O PIU' DIRETTORI O PROCURATORI TANTO CONGIUNTAMENTE QUANTO SEPARATAMENTE, NONCHE' AFFIDARE SPECIALI INCARICHI FISSANDONE IL COMPENSO RELATIVO NELLA MISURA, NEI MODI E NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SECONDO PERIODO DEL COMMA 729 DELLA LEGGE 296/06 IL NUMERO MASSIMO DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAI SOCI PUBBLICI LOCALI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A CINQUE.

SI MODIFICA LA DELIBERAZIONE ADOTTATA IN DATA 18.4.2008 DEPOSITATA ED ISCRITTA IN DATA 30.05.2009 AL N.PROT.12680 FISSANDO IL TERMINE FINALE DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO AL 31.12.2009-

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2010 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

STATUTO COSMOB

Consorzio del Mobile – Società consortile per azioni

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita fra Aziende di produzione e commercializzazione interessate al settore Mobiliario Marchigiano e la Società SVIM Sviluppo Marche S.p.A., l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, le Amministrazioni Comunali di Pesaro, Fano e Sant'Angelo in Lizzola, la Camera di Commercio di Pesaro, una Società Consortile per Azioni denominata: "CONSORZIO DEL MOBILE - Società Consortile per Azioni" centro di servizi reali al sistema Mobiliario Marchigiano in acronimo "COSMOB S.P.A."

Art. 2 SEDE

La Società ha sede in Pesaro.
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 DURATA

La Società Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4 OGGETTO

La Società Consortile non ha scopi di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Essa si propone la finalità generale di promozione e sviluppo delle Aziende Mobiliere Marchigiane attraverso la fornitura di servizi reali alle imprese in particolare per:

- a) La ricerca tecnologica ed il trasferimento della innovazione, attraverso lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e/o tecnologica e di sperimentazione su materie prime, semilavorati e quanto altro occorra per migliorare la qualità dei prodotti finiti.
- b) La ricerca e l'assistenza per la promozione dell'attività di vendita, attraverso l'acquisizione, la diffusione e la

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

- elaborazione di studi e ricerche di mercato e ogni altro mezzo promozionale ritenuto idoneo per favorire la crescita e lo sviluppo delle Aziende e l'associazionismo fra di esse.
- c) La promozione e sviluppo di attività di formazione professionale e manageriale.
 - d) la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione tecnologica.

Art. 5 OPERAZIONI

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società Consortile si avvarrà di strutture tecniche e amministrative all'uopo costituite.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e svolgere ogni altra attività che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale è di Euro 289.536,00 (duecentottantanovemilacinquecentotrentasei/00) diviso in n. 2.784 (duemilasettecentottantaquattro) Azioni di Euro 104,00 (Euro centoquattro/00) ciascuna.

La quota Azionaria Consortile sottoscritta da ciascun Socio non avente la configurazione giuridica di soggetto od organismo di diritto pubblico non può superare il 20% (venti per cento) del Capitale sociale.

Gli Enti pubblici devono comunque detenere la maggioranza del Capitale sociale.

Art. 7 CONTRIBUZIONI

La misura dei contributi per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività del Consorzio è lasciata alla discrezionalità dei soci, fatte comunque salve le necessarie autorizzazioni delle rispettive autorità tutorie per gli Enti pubblici.

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

Art. 8

CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Nel caso un socio voglia alienare le proprie azioni, gli altri soci hanno un diritto di prelazione proporzionale al numero di azioni possedute.

L'alienazione deve essere fatta esclusivamente ad altra Impresa o Ente che risponda ai requisiti previsti e con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9

RECESSO

Ogni socio può recedere dalla Società inviando apposita lettera A/R al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio sociale.

Il recesso ha effetto alla data di chiusura dello stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: CONVOCAZIONI

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (purchè nel territorio nazionale) secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

Art. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina gli amministratori secondo le modalità specificate nell'art. 16;
- 3) determina il compenso degli amministratori;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o da disposizione di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza.

Art. 12

SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Il diritto di intervento all'Assemblea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società.

Art. 13

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, o, in mancanza, da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.

Art. 14

ASSEMBLEA ORDINARIA: FUNZIONAMENTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno

la metà del Capitale sociale; essa delibera validamente con voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Art. 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: FUNZIONAMENTO

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno in proprio o per delega i due terzi (2/3) del Capitale sociale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del Capitale sociale.

La modifica delle norme del presente Statuto relative alla nomina delle cariche sociali dovrà essere deliberata sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei (2/3) (due terzi) del Capitale. Per l'aumento del Capitale sociale occorre il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale sociale.

Art. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, nominati dall'Assemblea salvo i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 729 della Legge 296/06 il numero massimo di componenti del consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque.

Essi possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Nella nomina degli amministratori ogni azione da diritto ad esprimere il voto per la nomina di un solo consigliere. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggiore numero di voti, e, in caso di parità il più anziano di età. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di un consigliere, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

Art. 17

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed il vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni, spettano al Vice-Presidente. Il Consiglio di amministrazione può eleggere il Comitato esecutivo. Il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Comitato Esecutivo sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario che può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure che ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre Amministratori e comunque di norma una volta al mese. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti, e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Art. 19

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, senza eccezione alcuna, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Art. 20

RAPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi sono devolute al Presidente della Società.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportuno, ad uno o più Amministratori, ovvero ad uno o più Direttori o Procuratori tanto congiuntamente quanto separatamente, nonché affidare speciali incarichi fissandone il compenso relativo nella misura, nei modi e nelle forme ritenute più idonee.

Art. 21

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente è di spettanza dei Soci Enti Pubblici.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili appositamente nominati dall'assemblea, ovvero dal collegio sindacale.

Art. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizierà il giorno della costituzione della Società ed avrà termine il 31/12/1983.

Art. 23

BILANCIO ED UTILI

Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio composto dalla Situazione patrimoniale, del Conto Economico e della nota

Statuto aggiornato al 05-03-2010

"CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIO...
Codice fiscale: 00872940416

integrativa, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale ed al deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Gli utili eventualmente conseguiti non possono essere distribuiti ai soci sotto alcuna forma; oltre i limiti della riserva legale essi andranno a costituire una riserva statutaria.

Art. 24

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addividendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore e dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

Eventuali residui, dopo il rimborso del Capitale sociale eseguito con smobilizzo delle Azioni entro il tempo massimo di dieci anni tenendo conto della svalutazione monetaria sulla base dei dati ISTAT, saranno evoluti, tenuto presente il 2° comma dell'articolo 24, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 25

COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica irritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 26

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro, lì 08/02/2010